

Regione Lombardia

DECRETO N° 14521

Del 29 DICEMBRE 2009


Identificativo Atto n. 1138

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'atto si compone di 42 pagine
di cui 39 pagine di allegati,
parte integrante.





Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare gli artt. 15 e 26, capo III, sezione I;

VISTA la delibera di Giunta regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6918 "Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)" che assegna ai Laboratori di approfondimento il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto tecnico - scientifico per la tematica di competenza, anche con la redazione di linee di indirizzo;

CONSIDERATO che il succitato Piano regionale 2008-2010 individua tra i Laboratori di approfondimento quello riferito al "Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità";

VISTO il documento "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA" elaborato dal laboratorio "Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità", nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2008-2010;


RITENUTO che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2008-2010, giacché fornisce un indirizzo operativo alle strutture sanitarie che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture al proprio interno, devono elaborare il documento di valutazione del rischio da interferenza;

RITENUTO quindi di approvare il documento "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA" quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), e di prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il documento "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA" quale parte integrante e sostanziale del presente




Regione Lombardia

atto (Allegato A);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE SANITA'
Dr. Carlo Lucchina



**LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE
DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZA**

Laboratorio di approfondimento “Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità”

Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

Introduzione

Il format del presente documento è quello proprio di una norma tecnica: premessa, normativa di riferimento, termini e definizioni, sviluppo. In particolare, sono descritte le azioni che, in occasione della stipula di contratti d'appalto di lavori, servizi, fornitura, e di somministrazione di lavoro, le funzioni aziendali, responsabili della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) devono compiere. Gli aspetti riguardanti la stipula di appalti per la realizzazione di opere edili sono trattati in un capitolo dedicato. Altresì, un capitolo del Documento di Valutazione dei Rischi è dedicato agli obblighi giuridici relativi alla gestione degli appalti, parte del "Modello di organizzazione e gestione" ex art. 30 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

A titolo esemplificativo, sono allegati, inoltre, alcuni modelli.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

INDICE

PREMESSA	4
1. TERMINI E DEFINIZIONI	5
2. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	8
2.1 CAMPO D'APPLICAZIONE E RESPONSABILITA' RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	10
2.1.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA	11
2.1.2 MODALITA' OPERATIVE	11
2.1.3 COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ	13
2.2 APPALTO DI LAVORI CHE COMPORTANO LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	13
2.2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	13
2.2.2 MODALITA' OPERATIVE	14
2.2.3. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ	16
2.3 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	16
2.3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	16
2.3.2 MODALITÀ OPERATIVE	17
2.3.3. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ	17
2.4 APPALTO IN CONCESSIONE	17
ALLEGATI	
ALLEGATO 1	19
ALLEGATO 2	21
ALLEGATO 3	23
ALLEGATO 4	28
ALLEGATO 5	31

PREMESSA

La norma degli anni '50 in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (art. 5 DPR 547/55) poneva in capo al committente alcuni obblighi nei confronti dell'appaltatore. L'introduzione del D.Lgs. 626/94 ha imposto una maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro - committente verso l'appaltatore, proponendone un ruolo attivo nella promozione di azioni di informazione reciproca sui rischi e di cooperazione e coordinamento per la realizzazione di misure di protezione. Il recente Testo Unico in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/08 e s.m., ha confermato la centralità dell'analisi dei rischi quale elemento per la gestione della sicurezza dei lavoratori, innovando l'oggetto della valutazione e ponendo l'obbligo di valutare **preliminarmente** i rischi dovuti alla interazione tra soggetti giuridicamente indipendenti, ma legati da un contratto, sia esso di lavori, fornitura, servizi o somministrazione di lavoro.

La valutazione preliminare dei rischi è prevista non solo negli appalti di lavori, ma anche nei casi di approvvigionamento, peraltro complessi, cui fanno frequentemente ricorso le strutture sanitarie (es. installazione e manutenzione di apparecchiature sanitarie piuttosto che contratti "in service"). In particolare, le strutture sanitarie pubbliche, negli ultimi anni, hanno assistito al crescente ricorso alla esternalizzazione di servizi essenziali. Ciò ha comportato l'inserimento di personale dipendente da ditte esterne in ambienti di lavoro un tempo riservati a dipendenti interni: conseguentemente, è sorta la necessità di assicurare una gestione sicura di queste maestranze, garantendo loro una corretta formazione ed informazione sui rischi insistenti nei luoghi in cui prestano la loro opera.

In ragione di quanto sopra rappresentato, il Laboratorio Regionale " Ruolo del Servizio Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità" ha avvertito l'esigenza di definire linee di indirizzo per l'elaborazione del DUVRI in occasione della stipula ed esecuzione delle diverse fattispecie d'appalto, nelle strutture sanitarie sia pubbliche che private.

Presupposto inderogabile è l'attuazione di azioni di cooperazione e coordinamento adeguate ed efficaci, ma ancor più la realizzazione di un reale coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. La definizione delle misure di prevenzione e l'attuazione delle misure di protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, tenuto conto del particolare settore lavorativo e dalla singolarità delle strutture nelle quali hanno svolgimento, non implicano una mera osservanza finalizzata in via esclusiva agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, ma, bensì, la determinazione di appropriate misure di tutela tese al diretto coinvolgimento di soggetti terzi quali pazienti, utenti, visitatori.

Il documento vuole, altresì, fornire un supporto nella conduzione delle azioni di informazione rivolte agli appaltatori e alle imprese appaltatrici, circa i rischi presenti nelle strutture e quelli generati dalle attività che vi si svolgono.

1. TERMINI E DEFINIZIONI

<p>Datore di lavoro</p>	<p>Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.</p>
<p>Lavoratore</p>	<p>Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.</p>
<p>Lavoratore autonomo o prestatore d'opera</p>	<p>E' colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera</p>
<p>Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi</p>	<p>Persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Secondo le definizioni del "codice dei contratti pubblici":</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro d) i raggruppamenti temporanei e) i consorzi ordinari f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
<p>Appaltante o Committente:</p>	<p>E' colui che richiede un lavoro o una prestazione Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel corso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.</p>

Appaltatore	E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte.
Contratti o contratti pubblici	Sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
Contratto d'appalto	L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.);
Contratto d'opera	Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, salvo che il rapporto abbia disciplina particolare (art. 2222 c.c.);
Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze	Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture
Interferenza	E' ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori)
Subappalto	E' un contratto fra Appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il Committente. L'Appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione di opere se non previa autorizzazione del Committente (art.1656 c.c.);
Subappaltatore	E' il soggetto che si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri
Raggruppamento temporaneo d'impresa:	Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta
Responsabile Unico del Procedimento	Persona nominata per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in possesso di titolo studio e competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è stato nominato, che sovrintende alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto ed a cui spettano i compiti previsti dal D.Lgs 163/06 e relativo regolamento d'attuazione.

Appalti pubblici di forniture	Sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
Appalti pubblici di lavori	Sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere così definite dal D.Lgs163/06, ovvero l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.
Appalti pubblici di servizi	Sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui al D.Lgs 163/06 (allegati I e II).
Appalti pubblici di somministrazione di lavoro	Sono appalti pubblici che prevedono il coinvolgimento di tre soggetti: il somministratore (ovvero un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore), l'appaltante (o utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale) e il lavoratore. Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.
Concessioni di lavori:	Contratto fra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
Concessioni di servizi	Contratto per mezzo del quale l'autorità concedente, affida ad una persona, fisica o giuridica, denominata concessionario, il compito di installare e gestire un servizio pubblico sotto il controllo dell'autorità concedente. Il concessionario viene remunerato tramite i canoni che lo stesso percepirà dagli utenti del servizio. Il vantaggio della concessione, soprattutto quando si tratta di servizi di una certa rilevanza, è dato dal fatto che è il concessionario che si incarica di reperire i fondi per costruire tutte le opere necessarie a far funzionare il servizio.

2. OBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Si distinguono le seguenti tipologie di contratto:

1. di appalto
2. di opera
3. di somministrazione
4. subappalto
5. in concessione (leasing, project financing)

1. CONTRATTI DI APPALTO: ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, si intende: *“il contratto con il quale una parte/soggetto assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”*. L'imprenditore (appaltatore), per compiere l'opera o il servizio commissionati, deve organizzare i mezzi necessari (cioè dirigere i lavoratori alle proprie dipendenze senza che il committente possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro stesso) ed assumere il rischio d'impresa (rispondere del risultato finale davanti al committente). Si possono avere:

- appalti di lavori: aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere indicate dalle relative parti e allegati del D.Lgs. 163/2006 ovvero, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara che determinino l'attivazione di un cantiere temporaneo o mobile inteso come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica
- appalti di servizi: sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui al D.Lgs 163/06 (es Servizi Manutenzione, Servizi di pulizia, Servizi alberghieri e ristorazione, Servizi sanitari e sociali, etc.);
- appalti di fornitura di beni: il codice contratti definisce “Gli «appalti pubblici di forniture» come appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.” Riguardano prevalentemente l'approvvigionamento da parte delle Amministrazioni pubbliche e private di prodotti appartenenti a tutte le categorie merceologiche, necessari per il funzionamento delle Amministrazioni stesse.

2. CONTRATTO D'OPERA: *“si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei*

confronti del committente, pervenendo al risultato concordato". Tale tipologia di contratti è definita e disciplinata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile;

3. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: è distinto in:

3.1 contratto di somministrazione di cose: è a norma dell'art. 1559 c.c. - quel "*contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose*". Il codice civile lo disciplina negli artt. da 1559 "*contratto di somministrazione di prestazioni periodiche o continuative di cose*" a 1570. Il rapporto di somministrazione s'inquadra nei contratti di durata o ad esecuzione continuata, che hanno la particolare funzione - e questa li distingue nettamente dai contratti istantanei - di soddisfare bisogni continuativi attraverso la costituzione di rapporti duraturi.

3.2 contratto di somministrazione di lavoro: la "Riforma Biagi" (Legge 30/2003 attuata con il D.Lgs n° 276/2003) ha introdotto una nuova disciplina sulla somministrazione di lavoro abrogando sia le regole contenute nella legge 1369/1960 che vietavano la somministrazione di lavoro altrui, sia gli articoli 1-11 della legge 196/1997, che avevano introdotto la fornitura di lavoro temporaneo come mera accezione alla regola di cui alla legge 1369/1960 poichè lo schema contrattuale del contratto di somministrazione di lavoro prevede, come nel lavoro interinale, l'interazione di tre diversi soggetti. Il lavoratore svolge, per tutta la durata della somministrazione, la propria attività nell'interesse dell'utilizzatore, secondo le modalità e sotto il controllo dello stesso.

4. SUBAPPALTO: si definisce come il contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente. Nell'ambito dei contratti di cui ai punti 1 (appalto), 2 (opera) e 3.1 (somministrazione di cose) una parte delle opere, lavori o servizi può essere ceduta in subappalto.

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o la fornitura del bene o del servizio se non preventivamente autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). Per i contratti pubblici valgono le limitazioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/2006.

5. CONTRATTO IN CONCESSIONE: le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse

caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti.

La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

2.1 CAMPO D'APPLICAZIONE E RESPONSABILITA' RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.

Come già indicato, gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono specificati nel D.Lgs 81/08, segnatamente all'art. 26 ove sono riportati gli obblighi connessi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, all'impresa appaltatrice o lavoro autonomi.

In questo paragrafo è descritto il processo di attuazione degli obblighi previsti a carico dei Datori di Lavoro (Committente ed Appaltatore) dal citato art. 26, fra cui quelli relativi all'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, in presenza di contratti di appalto o d'opera e/o servizi **effettuati all'interno dell'Azienda** da parte di imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi, ivi compresi i subappaltatori. Per lavori **effettuati all'interno dell'Azienda** si intende l'appalto di lavoro, di servizio o somministrazione eseguito in settori ove è normalmente operante l'attività istituzionale dell'Azienda.

I contratti di appalto relativi ai lavori che prevedono l'attivazione di cantieri temporanei o mobili, per i quali è prevista la redazione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)" sono oggetto di specifica trattazione nel capitolo 2.2 che segue.

In via generale, al Datore di Lavoro committente si impone l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l'Appaltatore attraverso l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che indichi le misure adottate per l'eliminazione o, ove non possibile, della riduzione al minimo dei rischi da interferenza. Come definito nella "Determinazione 5 marzo 2008" dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Tale obbligo non si applica ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi come disposto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.

In particolare la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I. di cui si riporta esempio **Allegato 5**):

- è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a prescindere dall'importo della commessa;
- non è necessario quando l'appalto è di **mera fornitura** (senza, quindi, posa in opera o installazione cioè senza necessità di impiego di manodopera) o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purchè non vi sia presenza di rischi specifici di cui all'allegato XI;
- deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto;
- i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso;

- è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

Nota bene:

- *per quanto riguarda l’acquisto di apparecchiature di qualsiasi genere o il service di apparecchiature elettromedicali, la compilazione del D.U.V.R.I. è esclusa solo se l’installazione consiste nel collegamento dell’apparecchiatura alla normale rete elettrica. In caso di collegamenti più complessi, o di collegamenti a particolari impianti (idraulico, vapore, etc.), e/o nel caso la fornitura preveda successivi interventi di manutenzione da parte del fornitore, il D.U.V.R.I. va redatto;*
- *al fine di stabilire la sussistenza di interferenze, sarà comunque redatto un documento attestante la valutazione preliminare dei rischi da interferenza (es. **Allegato 1**). Tale documento preliminare viene allegato alla documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) in quanto l’obbligatorietà di redazione del DUVRI ovvero l’importo degli oneri della sicurezza anche quando pari a zero, deve essere rispettata. In tal modo si rende conto ai soggetti terzi che comunque è stata effettuata la valutazione circa l’esistenza o meno di eventuali interferenze.*

2.1.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

Il Datore di Lavoro committente, ovvero la struttura competente (es. ufficio gare, provveditorato, etc.) per la predisposizione dei documenti di gara/assegnazione del lavoro al fine di dare attuazione all’art. 26 e valutare preliminarmente i rischi dovuti ad interferenze fra le attività oggetto del contratto da appaltare/assegnare e le attività che si svolgeranno contemporaneamente e promiscuamente nello stesso ambiente (es. attività sia sanitarie che di altri appaltatori) si avvarrà della collaborazione del S.P.P. e degli altri eventuali uffici competenti per l’attività di analisi. L’esito di questa attività preliminare deve essere riportata su apposito documento, da unire alla documentazione di gara. È opportuno che copia di tale documento venga trasmessa al Servizio Prevenzione Protezione in quanto documentazione informativa in ordine all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Generale. L’attivazione di tale processo e la sua “registrazione” è altresì uno degli aspetti operativi salienti di un sistema di gestione per la sicurezza.

2.1.2 MODALITA’ OPERATIVE

Nel caso in cui le condizioni determinino la necessità di redigere il DUVRI, la struttura competente predisporre il documento prevedendo seguenti fasi operative:

- convocazione di una riunione tecnica con la partecipazione di tutti gli uffici/servizi, sia quelli aventi competenza sull’attività da appaltare e del S.P.P., nonché quelli coinvolti per interferenza con le attività stesse. I contenuti trattati in questa riunione serviranno a definir le misure tecniche, organizzative operative e procedurali atte ad eliminare e ridurre i rischi da interferenza nonché alla definizione di tutte le componenti necessarie alla redazione del documento quale parte integrante dell’appalto
- stesura dell’elaborato tecnico D.U.V.R.I. sulla base di quanto emerso nella riunione di cui al punto precedente;

- stima degli eventuali costi della sicurezza dovuti a interferenze – quantificazione e prezzi unitari.

Il DUVRI dovrà essere allegato ai documenti di appalto unitamente alle informazioni riguardanti i rischi presenti e le modalità di gestione dell'emergenza. Successivamente, dopo l'aggiudicazione della gara e comunque prima dell'avvio del contratto, congiuntamente con l'Aggiudicatario, si procederà all'aggiornamento ovvero al perfezionamento ed adeguamento in funzione dell'evoluzione del lavoro, dei servizi e delle forniture.

L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma dovrà altresì proseguire durante il corso dell'appalto (es. riunioni periodiche, incontri tecnici/operativi, sopralluoghi congiunti, etc..) che opportunamente possano trovare riscontro documentale.




Figura1: diagramma di flusso sulle azioni previste per appalti di servizi, forniture e lavori

Segue tabella riassuntiva delle principali attività da porre in essere con l'indicazione del soggetto titolare di tale compito.

2.1.3 COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

L'assegnazione dei compiti è propria e specifica di ogni singola realtà aziendale. Fatte salve le responsabilità giuridiche che sono definite dalla normativa in essere, ogni singola azienda, in base alle proprie scelte organizzative individua in autonomia le funzioni da assegnarsi ai singoli soggetti. Nell'**allegato 2** sono riportate, a titolo esemplificativo, una serie di azioni opportune per l'attivazione del processo di coordinamento e cooperazione in caso di presenza di soggetti lavoratori esterni, nonché per la redazione del DUVRI. In tale prospetto sono indicate le figure interne od esterne che dovrebbero realizzare tali azioni. Le indicazioni circa la responsabilità o la collaborazione per la realizzazione di quell'azione vanno comunque identificate all'interno dell'organigramma che ogni singola struttura ha ritenuto opportuno adottare anche in funzione delle deleghe determinate.

2.2 APPALTO DI LAVORI CHE COMPORTANO LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Nel caso di appalti di lavori che prevedono l'attivazione di cantieri temporanei o mobili, il quadro normativo si caratterizza per la specificità del tipo di appalto consistente nella realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile e per il riferimento alle prescrizioni del Titolo IV del D.L.vo 81/08 e relativi allegati.

La singolarità delle strutture sanitarie non esclude la contemporanea attivazione di più "cantieri" insistenti sulla stessa area e nello stesso tempo, pertanto risulta indispensabile definire i criteri mediante i quali la singolarità dell'attività svolta possa trovare adeguata cooperazione e opportuno coordinamento al fine di garantire condizioni ambientali e lavorative ottimali per tutti gli occupanti l'area interessata all'intervento, siano essi lavoratori o pazienti.

2.2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi del disposto normativo citato, per lavori edili o di ingegneria civile, si intendono:

- 1)** i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- 2)** sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

2.2.2 MODALITA' OPERATIVE

Come indicato all'art. 96 del D.Lgs 81/08, quando è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), con l'accettazione da parte delle singole imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), limitatamente al singolo cantiere interessato e solo in questo specifico caso, si considerano ottemperati gli obblighi relativi a informazione, coordinamento e cooperazione ed elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08.

Occorre precisare che un "cantiere" nel quale sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanee, rende indispensabile la redazione del PSC, ma ancor più ciò rende necessario valutare, già in fase di progettazione, quali siano le interferenze, le misure di prevenzione e le modalità di coordinamento e cooperazione più opportune per eliminare o ridurre i rischi che reciprocamente si verranno a determinare.

Alla luce di quanto sopra assume rilevante importanza la redazione di un PSC che tenga conto del contesto nel quale verranno eseguiti i lavori: si dovranno considerare le attività svolte non solo con sistematicità (es. attività proprie della struttura sanitaria), ma anche quelle derivanti dall'esecuzione di interventi realizzati da altri soggetti esterni quali ad esempio le attività determinate dalla presenza di altri cantieri (questi possono portare o generare rischi non precedentemente valutabili).

Per tale motivo il semplice PSC redatto per un'impresa non può essere sempre considerato esaustivo di una appropriata valutazione dei rischi di interferenza se:

- non trova contesto con l'effettiva situazione presente;
- non determina un'appropriata informazione tra tutti gli attori coinvolti direttamente o indirettamente anche al fine di dare dinamicità al documento di valutazione dei rischi esistenti che non potranno tenere conto della pluralità dell'attività svolta in seno alla struttura.

Diventa pertanto importante l'interfaccia tra tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo di valutazione (es: Datore di Lavoro, Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori, Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione, Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, etc..) che solo mediante un reciproco scambio di informazioni possono determinare le necessarie condizioni affinché sia tutelata la sicurezza dei lavoratori ma anche di tutti coloro che fruiscono delle strutture. Appare evidente che in questo contesto che assume un ruolo rilevante il coinvolgimento del SPP al fine di sovrintendere e collaborare alla definizione di tutti i rischi interferenti ovvero quelli propri della struttura, quelli dell'attività svolte dalle singole imprese appaltatrici e quelli determinati dalla reciproca interferenza tra tutte queste attività.

Nei cantieri non rientranti negli obblighi di redazione del P.O.S. e P.S.C., continuano a permanere gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08, delineati per gli appalti di servizi e forniture, alle condizioni nello stesso specificate (durata lavori, rischi specifici, etc..) tenuto conto alle interferenze e/o rischi che possono generarsi nelle strutture sanitarie per effetto della presenza del cantiere stesso




Figura 2: diagramma di flusso sulle azioni da compiere per gli appalti di lavori che comportano la redazione di PSC

2.2.3. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

L'assegnazione dei compiti è propria e specifica di ogni singola realtà aziendale. Fatte salve le responsabilità giuridiche che sono definite dalla normativa in essere, ogni singola azienda, in base alle proprie scelte organizzative individua in autonomia le funzioni da assegnarsi ai singoli soggetti. Nell'**allegato 3** sono riportate, a titolo esemplificativo, una serie di azioni opportune per l'attivazione del di processo coordinamento e cooperazione in caso di presenza di soggetti lavoratori esterni, nonché per la redazione del DUVRI. In tale prospetto sono indicate le figure interne od esterne che dovrebbero realizzare tali azioni. Le indicazioni circa la responsabilità o la collaborazione per la realizzazione di quell'azione vanno comunque identificate all'interno dell'organigramma che ogni singola struttura ha ritenuto opportuno adottare anche in funzione delle deleghe determinate.

2.3 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Anche per questa tipologia di contratto gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono quelli specificati agli articoli 3 c.5) e 26 del D.Lgs 81/08.

Sebbene la legge definisca il contratto di somministrazione di lavoro come la "fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine", e in questo schema vi è un soggetto (il somministratore) che assume il lavoratore e lo "fornisce" ad un altro soggetto (l'utilizzatore), e costui, benché usufruisca della prestazione di lavoro, non rivesta il ruolo formale di datore di lavoro, il fatto che il lavoratore somministrato sia inserito nell'organizzazione aziendale dell'utilizzatore non può essere privo di conseguenze. Il contratto di somministrazione di lavoro rientra dunque perfettamente nella definizione di "contatto rischioso" di cui alla succitata "determinazione 5 marzo 2008" dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

All'utilizzatore spettano infatti il potere direttivo ed il potere di controllo, mentre il potere disciplinare è in capo al somministratore. L'utilizzatore pertanto adempie gli obblighi di informazione sui rischi, mentre il compito di svolgere questa particolare attività informativa graverà sul somministratore.

Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è dunque corresponsabilità con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure di riduzione delle interferenze.

2.3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

In considerazione delle diverse fattispecie di contratti di somministrazione di lavoro, si pensi al servizio infermieristico come alle ipotesi di conclusione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato tassativamente elencate dall'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e smi, quali:

- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico,
- per servizi di pulizia, custodia, portineria,
- per servizi di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci,
- per la gestione di call-center,
- per le costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti,
- per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, ecc.,

la struttura competente per la predisposizione dei documenti di gara/assegnazione del lavoro è anche titolare dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 e, più in generale, della direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/06 e del regolamento attuativo.

La valutazione preliminare dei rischi dovuti ad interferenze fra le attività oggetto del contratto da appaltare/assegnare e le attività che si svolgeranno contemporaneamente e promiscuamente nello stesso ambiente risultano essere pertanto a carico della struttura che gestirà il/i somministrato/i, avvalendosi della collaborazione del S.P.P. e sono marginalmente dell'ufficio che gestirà la procedura di aggiudicazione.

2.3.2 MODALITÀ OPERATIVE

La struttura competente di cui al paragrafo precedente attiva la predisposizione del documento con le stesse fasi operative di cui al paragrafo 2.1.2.

Il DUVRI dovrà essere allegato ai documenti di gara unitamente alle informazioni riguardanti i rischi presenti e le modalità di gestione dell'emergenze. Successivamente, dopo l'aggiudicazione della gara e comunque prima dell'avvio del contratto, congiuntamente con l'Aggiudicatario, si procederà all'aggiornamento ovvero al perfezionamento ed adeguamento, nonché alla redazione di linee guida da trasmettere al/i somministrato/i; alla stessa stregua dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dovrà proseguire durante il corso dell'appalto che opportunamente possano trovare riscontro documentale.

2.3.3. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

L'assegnazione dei compiti è propria e specifica di ogni singola realtà aziendale. Fatte salve le responsabilità giuridiche che sono definite dalla normativa in essere, ogni singola azienda, in base alle proprie scelte organizzative individua in autonomia le funzioni da assegnarsi ai singoli soggetti. Nell'**allegato 4** sono riportate, a titolo esemplificativo, una serie di azioni opportune per l'attivazione del di processo coordinamento e cooperazione in caso di presenza di soggetti lavoratori esterni, nonché per la redazione del DUVRI. In tale prospetto sono indicate le figure interne od esterne che dovrebbero realizzare tali azioni. Le indicazioni circa la responsabilità o la collaborazione per la realizzazione di quell'azione vanno comunque identificate all'interno dell'organigramma che ogni singola struttura ha ritenuto opportuno adottare anche in funzione delle deleghe determinate.

2.4 APPALTO IN CONCESSIONE

Il legislatore non prevede alcuna declinazione specifica per il coordinamento delle misure di prevenzione e sicurezza. La particolare tipologia del contratto che prevede in capo all'appaltatore attività eterogenee (servizi di progettazione, cantieri edili, servizi di gestione) e la lunga durata della concessione (sovente sino a 30 anni) necessiterebbe di una riflessione specifica anche in considerazione della frequenza con la quale la regione Lombardia vi ricorre per la realizzazione di nuovi ospedali. Ad esclusione della parte di cantieri mobili di cui al Titolo IV, si ritiene necessario valutare attentamente l'eventualità di applicazione dell'art. 26 pur nella complessità dell'identificazione della committenza laddove la stazione appaltante non coincide il gestore dell'attività sanitaria. Per tali motivi si ritiene utile monitorare l'avvio delle attività nei nuovi

ospedali realizzati con tale modalità per raccogliere dati significativi riguardanti le modalità utilizzate e le criticità riscontrate.

Si riportano in allegato i modelli da utilizzarsi al fine dell'adempimento all'art. 26 del D.Lgvo 81/08:

- ALLEGATO 1: Documento di valutazione preliminare presenza interferenze da utilizzarsi nella fase preliminare dei contratti di appalto o d'opera (vedi capitolo 2.1).
- ALLEGATO 2: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l'elaborazione del DUVRI per gli appalti di servizi, forniture, somministrazione di lavoro e lavori.
- ALLEGATO 3: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l'elaborazione del DUVRI per gli appalti lavori che prevedano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- ALLEGATO 4: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l'elaborazione del DUVRI per contratti di somministrazione lavoro.
- ALLEGATO 5: Modello DUVRI da utilizzarsi nei contratti di appalto o d'opera (vedi capitoli 2.1, 2.2, 2.3).

ALLEGATO 1

“DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DI INTERFERENZA”

0. Valutazione preliminare rischi interferenze per lavori di:

affidati a (impresa appaltatrice/lavoratore autonomo):

.....

estremi dell'ordine o contratto di affidamento lavori:

gara indetta con provvedimento n° del

Alla presente valutazione hanno partecipato:

Settore/Servizio: Sig.

Settore/Servizio: Sig.

Settore/Servizio: Sig.

Identificazione ambienti/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori:

.....

1. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria, nelle zone oggetto dei lavori appaltati:

- attività di tipo sanitario;
- attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;
- nessuna attività;
- altro:.....

2. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria, di pazienti e/o visitatori nella zona dei lavori:

- no;
- si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
- si, con interferenza con le attività di contratto:
specificare:.....;
- lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo;
- presenza di pazienti e/o visitatori;
- altro:.....;

3. Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi

- no;
- si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
- si, con interferenza con le attività di contratto:
specificare:.....;

4. Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi

- no;
- si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
- si, con interferenza con le attività di contratto:
specificare:.....;

5. Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi

- no;
- si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
- si, con interferenza con le attività di contratto:
specificare:.....;

6. Conclusioni:

- alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto si rilevano interferenze e pertanto si procede alla predisposizione e redazione del DUVRI;
- alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto non sussistono gli estremi per l'obbligatorietà della redazione del DUVRI.

Visto, letto e approvato:

Responsabile Unico del Procedimento e /o Responsabile dei Lavori

R.S.P.P. _____

Coordinatore in fase di Progettazione / Esecuzione (ove previsto):

Altri partecipanti alla valutazione

ALLEGATO 2

Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l'elaborazione del DUVRI per gli appalti di servizi, forniture, somministrazione di lavoro e lavori

Nel presente allegato sono riportate, a titolo esemplificativo, una serie di azioni opportune per l'attivazione del di processo coordinamento e cooperazione in caso di presenza di soggetti lavoratori esterni, nonché per la redazione del DUVRI. In tale prospetto sono indicate le figure interne od esterne che dovrebbero realizzare tali azioni. Le indicazioni circa la responsabilità o la collaborazione per la realizzazione di quell'azione vanno comunque identificate all'interno dell'organigramma che ogni singola struttura ha ritenuto opportuno adottare anche in funzione delle deleghe determinate.

	R = Responsabile C = Collaboratore				
	Datore di lavoro Committente o Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa *	Datore di lavoro appaltatore/ subappaltatore	R.U.O. (es.: Provveditorato, tecnico patrimoniale, ingegneria clinica, etc)***	Responsabile unico del procedimento **	RSPP
1. Valutazione preliminare rischi interferenze	R	//		R	C
2. Predisposizione DUVRI e valutazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto nella predisposizione delle gare d'appalto	R	//	C	R	C
3. Predisposizione lettera di invito/bando (con allegato DUVRI o verbale assenza interferenze e opuscolo informativo) con indicazione dei costi della sicurezza				R	
4. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale (V.T.P.) delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi fino all'emanazione di appositi decreti tale verifica è condotta attraverso: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti d'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/00 = atto sostitutivo di notorietà	R	//	C	R	

	R = Responsabile C = Collaboratore				
	Datore di lavoro Committente o Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa *	Datore di lavoro appaltatore/subappaltatore	R.U.O. (es.: Provveditorato, tecnico patrimoniale, ingegneria clinica, etc)***	Responsabile unico del procedimento **	RSPP
<p>5. Valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture nella fase di affidamento dei lavori</p> <p><i>n.b.: la quotazione deve essere fatta verificando che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.</i></p>	R	//		R	
<p>6. Cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva</p>	R	C		C	
<p>6.1. Elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze</p>	R	C	C	R	C
<p>6.2. Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività</p>	R		C	R	C
<p>7. Verificare che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro</p>		R		C	C
<p>8. Attuazione delle misure di miglioramento al fine di ridurre le interferenze già indicate nel DUVRI. Aggiornamento del DUVRI.</p>	R	C	C	R	C

* Datore di lavoro Committente o Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa nelle strutture sanitarie pubbliche è il Direttore Generale che nell'espletamento degli adempimenti connessi ai contratti di appalto/opera si avvale dei Dirigenti/Responsabili dei Presidi e/o delle unità/dipartimenti/servizi di riferimento, soprattutto dell'U.O. Provveditorato-Economato e/o dell'U.O. Tecnico-Patrimoniale

** Relativamente alle **strutture private** la Responsabilità nell'esecuzione delle azioni è a carico del Datore di Lavoro committente o del soggetto da questo delegato.

*** Questi soggetti aziendali assumono la responsabilità dell'azione quando incaricati della gestione dell'appalto, ovvero nominati quali Responsabili Unici del Provvedimento di quello specifico appalto/contratto

ALLEGATO 3

Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l'elaborazione del DUVRI per gli appalti lavori che prevedano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Nel presente allegato sono riportate, a titolo esemplificativo, una serie di azioni opportune per l'attivazione del di processo coordinamento e cooperazione in caso di presenza di soggetti lavoratori esterni. In tale prospetto sono indicate le figure interne od esterne che dovrebbero realizzare tali azioni. Le indicazioni circa la responsabilità o la collaborazione per la realizzazione di quell'azione vanno comunque identificate all'interno dell'organigramma che ogni singola struttura ha ritenuto opportuno adottare anche in funzione delle deleghe determinate.

	R = Responsabile C = Collaboratore					
	Committente ¹ = R (se nominati e/o incaricati)					Datore di lavoro appaltatore ⁴
	Responsabile unico del procedimento ²	Progettista = responsabile dei lavori per la progettazione ²	Direttore lavori = responsabile dei lavori per l'esecuzione dell'opera ²	Coordinatore per la progettazione dei lavori (C.S.P.)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.) ^{3,4}	
1. IN FASE DI AFFIDAMENTO						
1.1. designazione CSP e CSE n.b.: in cantieri dove operano almeno due imprese	R					
1.2. Indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.				R		
1.3. Redazione P.S.C. e fascicolo con le caratteristiche dell'opera (fascicolo dell'opera F.O.)		C		R	R n.b. solo nei cantieri in cui opera un'unica impresa	
1.4. Messa a disposizione del P.S.C. a tutti i concorrenti	R					

	R = Responsabile C = Collaboratore					
	Committente ¹ = R (se nominati e/o incaricati)					Datore di lavoro appaltatore ⁴
	Responsabile unico del procedimento ²	Progettista = responsabile dei lavori per la progettazione ²	Direttore lavori = responsabile dei lavori per l'esecuzione dell'opera ²	Coordinatore per la progettazione dei lavori (C.S.P.)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.) ^{3,4}	
<p>1.5. Valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture</p> <p>n.b.: <i>la quotazione deve essere fatta verificando che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.</i></p>	R					
<p>1.6. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale (V.T.P.) delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.</p>	R					
<p>1.6.1. Inoltro della documentazione di cui alla V.T.P. all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (D.I.A.) unitamente al nominativo delle imprese esecutrici dei lavori</p>	R					
<p>1.7. Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività</p>	R					
2. PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI						
<p>2.1. Valutazione P.O.S delle imprese esecutrici rispetto al proprio</p>	R					

	R = Responsabile C = Collaboratore					
	Committente¹ = R (se nominati e/o incaricati)					Datore di lavoro appaltatore ⁴
	Responsabile unico del procedimento ²	Progettista = responsabile dei lavori per la progettazione ²	Direttore lavori = responsabile dei lavori per l'esecuzione dell'opera ²	Coordinatore per la progettazione dei lavori (C.S.P.)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.) ^{3,4}	
2.2. Trasmissione dei POS della/e impresa/e affidataria/e a seguito della fase di cui al punto precedente al CSE	R					
2.3. Verifica idoneità POS ditta/e affidataria/e e relativa congruità rispetto P.S.C.					R	
2.4. Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività						R
2.5. Accettazione P.S.C. elaborato dall'affidatario						R
2.6. Elaborazione P.O.S. riferito al cantiere e trasmissione alla stazione appaltante						R
3. REALIZZAZIONE DELL'OPERA						
3.1. Cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.			R		R	R
3.2. Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva			R		R	R

	R = Responsabile C = Collaboratore					
	Committente¹ = R (se nominati e/o incaricati)					Datore di lavoro appaltatore⁴
	Responsabile unico del procedimento²	Progettista = responsabile dei lavori per la progettazione²	Direttore lavori = responsabile dei lavori per l'esecuzione dell'opera²	Coordinatore per la progettazione dei lavori (C.S.P.)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.)^{3,4}	
3.3. Coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 "misure generali di tutela" e 96 "obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti"			R		R	
3.4. Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del P.S.C. ed aggiornare/adequare tale documento ed il fascicolo dell'opera quando necessario. Segnalazioni a Committente e/o Resp. lavori. Sospensioni lavori					R	
3.5. Coordinamento fra RLS					R	
3.6. Presentare al C.S.E. proposte di integrazione al P.S.C. ove ritenuto di miglior garanzia di sicurezza nei cantieri, senza modifica o adeguamento dei prezzi pattuiti						R
3.7. Attuare quanto previsto nel P.O.S e/o P.S.C.						R
3.8. Verificare che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro						R

Note:

1. il presupposto per l'applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/08 è rappresentato dallo svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile tra quelli elencati nell'allegato X al medesimo: a nulla rileva, in questo caso, la qualifica del committente, il quale può non essere un datore di lavoro;
2. negli appalti pubblici e nel campo di applicazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
3. è opportuno mantenere separate le funzioni di Responsabile lavori e di CSE al fine di non pregiudicare l'attività di controllo che il primo deve esercitare sul secondo (es. art. 93 comma 2 del D.Lgs 81/08);
4. il CSE non può coincidere, oltre che con il Datore di Lavoro delle imprese esecutrici, con un suo dipendente o con il RSPP da lui designato;
si intende il Datore di Lavoro delle imprese affidatarie e/o di quelle esecutrici.

ALLEGATO 4**Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l'elaborazione del DUVRI per contratti di somministrazione lavoro**

Nel presente allegato sono riportate, a titolo esemplificativo, una serie di azioni opportune per l'attivazione del di processo coordinamento e cooperazione in caso di presenza di soggetti lavoratori esterni, nonché per la redazione del DUVRI. In tale prospetto sono indicate le figure interne od esterne che dovrebbero realizzare tali azioni. Le indicazioni circa la responsabilità o la collaborazione per la realizzazione di quell'azione vanno comunque identificate all'interno dell'organigramma che ogni singola struttura ha ritenuto opportuno adottare anche in funzione delle deleghe determinate.

	R = Responsabile C = Collaboratore					
	Utilizzatore *	Somministratore	Responsabile U.O. Gestione Risorse umane	Responsabile unico del procedimento **	RSPP	Gestore (Resp. U.O. cui assegnato il lavoratore)
1. Stralcio "Documento di Valutazione rischi della Struttura Sanitaria" in funzione delle aree, reparti, unità in cui opereranno i lavoratori in contratto di somministrazione. Valutazione preliminare rischi interferenze	R			R	C	C
2. Predisposizione DUVRI e valutazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto nella predisposizione delle gare d'appalto	R		C	R	C	C
3. Predisposizione lettera di invito/bando (con allegato DUVRI o verbale assenza interferenze e opuscolo informativo) con indicazione dei costi della sicurezza			C	R		
4. Verifica dei requisiti autorizzativi dell'agenzia di somministrazione. Idoneità tecnico-professionale (V.T.P.) delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi fino all'emanazione di appositi decreti tale verifica è condotta attraverso:	R		C	R		

	R = Responsabile C = Collaboratore					
	Utilizzatore *	Somministratore	Responsabile U.O. Gestione Risorse umane	Responsabile unico del procedimento **	RSP	Gestore (Resp. U.O. cui assegnato il lavoratore)
<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato • acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti d'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/00 = atto sostitutivo di notorietà 						
<p>5. Valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture nella fase di affidamento dei lavori</p> <p>n.b.: la quotazione deve essere fatta verificando che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.</p>			C	R		
<p>6. Cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.</p> <p>Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.</p>	R	C	C	R	C	C
<p>6.1. Elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò</p>	R	C	C	R	C	C

	R = Responsabile C = Collaboratore					
	Utilizzatore *	Somministratore	Responsabile U.O. Gestione Risorse umane	Responsabile unico del procedimento **	RSPP	Gestore (Resp. U.O. cui assegnato il lavoratore)
non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze						
6.2. Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività	R	C	C	R	C	R
7. Attuazione delle misure di miglioramento al fine di ridurre le interferenze già indicate nel DUVRI. Aggiornamento del DUVRI.	R	R	C	C	C	R
8. Informazione / formazione /istruzione / addestramento	R	R di base/generale		C	C	R sui rischi specifici – all'inizio dell'utilizzazione
10. Sorveglianza sanitaria	R	R di base/generale		C		R (attraverso Medico Competente)

* L'"**utilizzatore**": nelle strutture sanitarie pubbliche è il Direttore Generale che, nell'espletamento degli adempimenti connessi ai contratti di appalto/opera si avvale dei Dirigenti/Responsabili dei Presidi e/o delle unità/dipartimenti/servizi di riferimento, quali l'U.O. Provveditorato-Economato: nella trattazione specifica si avvarrà in prevalenza della sezione Gestione Risorse Umane, ma anche del Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo aziendale (SITRA) o del Servizio Informativo o di altre Strutture (es. U.O. Tecnico-Patrimoniale) in relazione all'oggetto del contratto.

** Relativamente alle **strutture private** la Responsabilità nell'esecuzione delle azioni è a carico del Datore di Lavoro committente o del soggetto da questo delegato

**“DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI”
ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08.**

ALLEGATO AL CONTRATTO

inerente la

.....

Il presente documento denominato “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” è redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08.

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08 a carico del committente, vengono riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:

la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,

l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell’azienda committente e quelli dall’azienda appaltatrice o lavoratore autonomo.

La presente relazione si riferisce ai lavori / servizi / forniture di:

.....

(precisare eventualmente oggetto appalto)

Identificazione ambienti / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori:

.....

affidati a (impresa appaltatrice / lavoratore autonomo):

.....

estremi dell’ordine o contratto di affidamento lavori:

gara indetta con provvedimento n° del

ufficio della Struttura Sanitaria deputato alla gestione dell’appalto/lavoro:

PARTE 1
INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESE APPALTATE

ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE		
SEDE LEGALE		
REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	1. in fase di aggiudicazione	
	2. in fase di svolgimento dell'appalto	

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTENTE:

LEGALE RAPPRESENTANTE	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	

EVENTUALI ADDETTI IMPIEGATI DELLA COMMITTENTE PER L'APPALTO IN OGGETTO	
--	--

ANAGRAFICA DELLO/DEGLI APPALTATORE / I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE):

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.	
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva	
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	
POSIZIONE INAIL N°	
POSIZIONE INPS N°	
POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N°	
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°	

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE):

LEGALE RAPPRESENTANTE	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	

REFERENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	
---	--

ADDETTI IMPIEGATI PER L'APPALTO IN OGGETTO				 
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO				
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
TOTALI				
TOTALE GENERALE				

ANAGRAFICA DEI SUBAPPALTATORI (UNA SCHEDA PER OGNI SUBAPPALTATORE):

RAGIONE SOCIALE SUBAPPALTATORE	
LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO	
SEDE LEGALE	
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.	
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva	
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	
POSIZIONE INAIL N°	
POSIZIONE INPS N°	
POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N°	
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°	

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL/DEI SUBAPPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI SUBAPPALTATORE):

LEGALE RAPPRESENTANTE	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	

REFERENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	
---	--

ADDETTI IMPIEGATI PER L'APPALTO IN OGGETTO				 
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO				
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
TOTALI				
TOTALE GENERALE				

PARTE 2

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA (ai sensi dell'art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.Lgs 81/08)

1. Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene consegnato alla impresa appaltatrice/lavoratore autonomo copia dell'informativa ove sono indicati i rischi lavorativi specifici negli ambienti della Struttura Sanitaria e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno della Struttura Sanitaria ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08", redatto in data giugno 2008.

2. A completamento di quanto riportato nelle indicazioni informative (es. Opuscolo informativo generale) si forniscono le seguenti informazioni (N.B.: se alcune delle informazioni di seguito richieste risultano già contenute in altri documenti di appalto, fare riferimento agli stessi indicando il punto in cui le informazioni sono riportate):

2.1. Qualora significativo per la gestione dei rischi, specificare i percorsi per raggiungere la posizione di lavoro dall'ingresso della struttura sanitaria:

.....

2.2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori appaltati:

attività di tipo sanitario;

attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;

altro:

2.3. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria nella zona dei lavori, e/o lungo i percorsi per accedervi e relativi orari per turni di lavoro, presenza di pazienti e/o visitatori:

no;

sì, ma senza interferenza con le attività di contratto: prendere accordi con responsabile del reparto;

sì, con interferenza con le attività di contratto:

lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo;

presenza di pazienti e/o visitatori;

altro:

2.4. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo:

servizi igienici: ubicazione:

spogliatoi: NO ; SI : ubicazione:

mensa: NO ; SI : condizioni di accesso:

<p>2.5. Pronto soccorso: <i>in caso di necessità sono disponibili i servizi di pronto soccorso I della Struttura Sanitaria</i></p>
<p>2.6. Attrezzature di proprietà della Struttura Sanitaria messe a disposizione della ditta appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:</p> <p><input type="checkbox"/> circostanza prevista in contratto NO <input type="checkbox"/>; SI <input type="checkbox"/>: se si specificare:</p>
<p>2.7. Impianti/macchine pericolose di proprietà del Committente che devono restare in funzione durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi:</p> <p><input type="checkbox"/> circostanza prevista: l'attività sanitaria, in particolare quella ospedaliera prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alla struttura. L'interferenza con questi impianti per l'appalto in esame in genere non c'è, a meno che non si verifichi un incidente, la cui probabilità è bassa per effetto dell'attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell'intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall'azienda ospedaliera; vedi anche impianti e attrezzature del committente su opuscolo informativo di cui al punto 1. Ove pertinente, l'accesso negli ambienti interessati, i tempi e le modalità di lavoro saranno concordati col Responsabile del Reparto (vedi successiva scheda di valutazione dei rischi interferenti);</p> <p><input type="checkbox"/> circostanza non prevista.</p>
<p>2.8. Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta affidataria:</p> <p>circostanza prevista NO <input type="checkbox"/>; SI <input type="checkbox"/>: se si specificare:</p>
<p>2.9. Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica:</p> <p>2.9.1. Qualora necessario ai fini della sicurezza, la Ripartizione Tecnica della struttura Sanitaria fornirà informazioni sulla distribuzione elettrica e sugli altri impianti a rete (idraulici, telefonici e comunicazione, gas combustibili e/o tecnici), interni ed esterni, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegando eventualmente planimetria della distribuzione);</p> <p>2.9.2. Punti di <i>alimentazione elettrica</i>:</p>
<p>2.10. Rischio di esplosione o incendio piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza: <i>vedi indicazioni riportate dalla procedura aziendale individuabile nel "Piano di Emergenza e procedure di emergenza per la Struttura Sanitaria interessata"</i>;</p>
<p>2.11. Lavori soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/08 "Cantieri temporanei o mobili":</p> <p>NO <input type="checkbox"/>; SI <input type="checkbox"/> se si prima dell'inizio dei lavori l'affidatario deve predisporre il P.O.S. (Piano Operativo Sicurezza) di cui all'art. 89 lett. h) D.Lgs 81/08.</p>

**PARTE 3 - VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI
ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08**

COSTI DESUNTI DA _____

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione</i>	<i>Ambiente a possibile potenziale a rischio</i>	<i>Valutazione</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
Tutti i rischi lavorativi specifici negli ambienti della Struttura Sanitaria				<p>FORMAZIONE sui rischi e misure di prevenzione ed emergenza del committente.</p> <p>Inserimento del personale che opera negli ambienti oggetto dell'appalto in apposita attività di formazione.</p>	<p align="center"><u>FORMAZIONE</u></p> <p>___ h/anno X ___ partecipanti</p> <p>Voci di prezzario _____</p> <p>€ ____,00/persona</p> <p>____,00 X __ X __ = € _____</p>	
Per tutti i rischi interferenziali				<p>Attività di coordinamento fra datore di lavoro promossa dal datore di lavoro committente.</p>	<p align="center"><u>COORDINAMENTO</u></p> <p>___ h/mese X ___ mesi X ___ partecipanti</p> <p>Voci di prezzario _____</p> <p>€ ____,00/persona</p> <p>____,00 X __ X __ X __ = € _____</p>	
<p>Tutti i rischi interferenziali declinati nelle diverse tipologie</p> <p>(biologico, chimico, fisico, incendio e esplosione, rischi infortunistici, utilizzo attrezzature e impianti)</p>						

PARTE 4
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08)

L'espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, viene attuata con i seguenti provvedimenti:

- a) Attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento;
- b) Osservanza delle precauzioni riportate nelle indicazioni informative relative ai 'rischi lavorativi specifici negli ambienti della Struttura Sanitaria e le misure di prevenzione ed emergenza". Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno della Struttura Sanitaria ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08, redatto in data, con particolare riferimento a quando indicato nel punto ove sono riportate le "Misure di prevenzione per imprese e lavoratori autonomi" e "Misure di emergenza per imprese e lavoratori autonomi" ;
- c) Attuazione immediata del flusso di informazioni specifiche mediante il presente documento;
- d) Predisposizione, da parte dell'Appaltatore/Lavoratore Autonomo, dei "documenti relativi alla sicurezza del lavoro dell'appaltatore/lavoratore autonomo" così come riportato nelle indicazioni informative di cui al punto precedente ...", da consegnare a questa Struttura Sanitaria entro 30 giorni:
- e) Reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori;
- f) Periodiche riunioni di coordinamento, in cui si comunicano anche le seguenti informazioni: nominativi RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), nome/i Medici Competenti della Struttura Sanitaria. e di quelli della ditta aggiudicataria.

Prossimo incontro previsto per il giorno

- g) L'appaltatore/Lavoratore Autonomo deve dare immediata informazione alla Struttura Sanitaria. di ogni situazione di rischio anche dipendente dalla Struttura Sanitaria. o di altre ditte presenti, della quale venga a conoscenza durante la propria attività presso la Struttura Sanitaria. Queste informazioni devono essere date alla figura ospedaliera referente per il presente appalto/lavoro.
- h) Ulteriori osservazioni:

La ditta appaltatrice si impegna a/ad:

- *fornire, preventivamente all'avvio dell'attività, l'elenco del personale che accederà/sarà impegnato presso la Struttura Sanitaria qualora non sia già stato consegnato ad altro ufficio di questa "Azienda", nel formato richiesto da questa "Azienda";*
- *attuare la formazione ed informazione al proprio personale che accederà presso la struttura della Struttura Sanitaria in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute nella documentazione*

ricevuta dalla Struttura Sanitaria. ed a quanto richiamato nei verbali delle riunioni di coordinamento della sicurezza ex art. 26 D.Lgs 81/08 dandone riscontro a questa Struttura Sanitaria.;

- a dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

i) Materiale informativo/ documentazione consegnata:

es: opuscolo informativo "rischi lavorativi specifici negli ambienti della Struttura Sanitaria ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08", redatto dalla Struttura Sanitaria. in data

Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D.Lgs n.. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, ai base a quanto stabilito sensi dell'art. 13 del D Lgs .n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati per finalità di gestione amministrativa dell'iniziativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.

In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione ovvero integrazione dei dati, ecc.

Titolate del trattamento è la Struttura Sanitaria.

L'appaltatore/lavoratore autonomo è responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione della Struttura Sanitaria che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente articolo agli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi da lui incaricati all'interno della Struttura Sanitaria.

data: _____

Per la Struttura Sanitaria _____

Per la Ditta Appaltatrice
/Lavoratore Autonomo _____